



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Provincia di Messina**

Registro

N. 46

Prot. Gen.le N. 11962 del 12.10.2017

30.09.2017

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno **Trenta** del mese di Settembre  
Con inizio alle ore **10.00**, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta **straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe	X		BIONDO Enzo		X
FIORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila	X		PAGLIAZZO Vincenzina	X	
ABBADESSA Sebastiano Giorgio		X			
INTERDONATO Armando	X				
DI PERNA Lucia	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. **10** Assenti n. **2**

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

Il dott. FORZANO Giuseppe nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina  
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: **Interdonato**

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Area Amministrativa

## Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Proposta n. 48

del 22.9.2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.

### Relazione

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni**, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

**ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

**TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;  
~ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Piero Patti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

-in società che, alla data di entrata in vigore del 'Decreto correttivo', risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 dell' 11.11.2016 con la quale si è provveduto all'esame ed approvazione del "Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate di cui alla determina sindacale n. 36 del 08.08.2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato con determina sindacale n. 36 del 08.08.2016 e che rispetto alla quale non è intervenuta alcuna modifica;

CHE, pertanto, si ritiene di poter riconfermare il Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate di cui alla determina sindacale n. 36 del 08.08.2016 e delibera di Consiglio Comunale n. 69 dell' 11.11.2016;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art, 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO CONTO che nel caso di reintermalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c] siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determina sindacale n. 36 del 08.08.2016, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267 /2000;

PRESO ATIO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATIO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

### **PROPONE**

**I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Piero Patti, riconfermando di fatto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla determina sindacale n. 36 del 08.08.2016 e delibera di Consiglio Comunale n. 69 dell' 11.11.2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**


**II. di procedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;**

**III. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D,L, n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;**

**IV. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;**


IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Il Segretario Com.le *D.ssa Limina Provvidenza*



IL SINDACO

*Salvatore Vittorio Fiore*



## **IL PRESIDENTE**

Pone in discussione l'argomento con oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d.lgs 19.08.2016 n.175, come modificato dal decreto Legislativo 16.06.2017 n.100" e dà la parola al Sindaco per esporre la proposta.

Il Sindaco:" è un atto dovuto, sostanzialmente partecipiamo solo all'Asmel, alla SRR, all'ATO ME 2 in liquidazione, al Consorzio ASI in liquidazione, al Consorzio Tindari Nebrodi, al Gal Nebrodi plus e al Distretto Turistico Parco dei Miti, queste ultime due fanno parte del Consorzio Tindari nebrodi, e non sono società si sono indicate solo per dare informazione completa."

Pagliazzo chiede spiegazioni sull'Allegato A indicato nella proposta.

Il segretario spiega che l'allegato A si riferisce alla determina sindacale adottata a suo tempo con la relazione tecnica allegata.

Pagana fa osservare che nella mail ricevuta di trasmissione delle proposte l'allegato non è stato inserito.

Il sindaco puntualizza che l'allegato era depositato forse per dimenticanza o disattenzione non è stato trasmesso ma poteva bene essere visto in segreteria dove gli atti erano depositati.

Pagana risponde che avendo scelto l'ufficio di trasmetterli on line andavano trasmessi .

Il Sindaco fa osservare che se mancavano potevano bene essere richiesti ad integrazione.

Il Presidente ribadisce che gli atti sono stati depositati come per legge e poi trasmessi ai consiglieri on line.

Pagana:" in merito al Parco dei Miti vi è stato forse un solo caso in cui ci si è avvalsi del distretto, mi chiedo quale scopo si abbia con la partecipazione, poi c'è il problema del consorzio ASI che è in liquidazione si dovrebbe indicare la società che liquida, poi c'è anche la società della nocciola."

Presidente spiega che si sta trattando delle partecipazioni, queste citate non sono società.

Sindaco:"ci riserviamo di tornare sull'argomento per decidere, oggi si fa la ricognizione e si rispettano i termini per obbligo di legge;c'è il consorzio tindari nebrodi su cui verificheremo, ci sono due società in liquidazione, è stato verificato che sussiste il rapporto tra dipendenti e amministratori, mi riservo comunque di tornare sull'argomento per verificare uno per uno le nostre partecipazioni, richiamo in particolare l'attenzione dell'area economico-finanziaria sull'ASI per verificare se sono dovuti i pagamenti."

Camuti:" nel 2016 si era già discusso e il problema che si poneva era se c'erano altre partecipazioni, allora non l'abbiamo votata, va verificato quanto paghiamo se si deve contenere la spesa pubblica, sarebbe il caso di approfondire e vedere se partecipare o meno, anche per l'ATO, va attenzionato di più.

## **IL CONSIGLIO**

Vista la proposta con oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d.lgs 19.08.2016 n.175, come modificato dal decreto Legislativo 16.06.2017 n.100";

Sentita l'esposizione della proposta da parte del Sindaco;

Preso atto dei diversi interventi svolti dai consiglieri.

Con sette voti a favore e tre contrari (minoranza consiliare)

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d.lgs 19.08.2016 n.175, come modificato dal decreto Legislativo 16.06.2017 n.100".

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

DETERMINA SINDACALE N°36 DEL 02.08.16

**OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle "Società Partecipate" - Rimodulazione relazione risultati conseguiti ed integrazione dati di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 61/2016, a seguito Delibera Consiliare n. 37 del 20.05.2016;**

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

- il comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli *Enti Locali* devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
  - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **Rilevato che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- con determina sindacale n. 23 del 16.11.2015 è stato adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate con allegata relazione tecnica, in ossequio alle disposizioni di cui al comma 611 della Legge 190/2014;
- che, a seguito di dati contabili richiesti alle società partecipate, la relazione è stata dovutamente integrata con osservanza del disposto di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 61/2016;
- che con Delibera n. 37 del 20.05.2016 il Consiglio Comunale ha preso atto della delibera della Corte di Conti n. 61/16 INPR adottata dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana ed ha

richiesto la presentazione di un'ulteriore proposta per l'approvazione del Piano a seguito ulteriori approfondimenti e chiarimenti;

- che l'Ufficio ha proceduto per il tramite dei vari servizi interessati ad approfondire la tematica;

- Che a seguito tali approfondimenti è emerso che tra le varie forme associative alle quali questo Ente ha partecipato solo il Distretto Turistico "Parco dei Miti" può avere rilevanza sul Piano di razionalizzazione;

Dato atto che il Comune partecipa alle seguenti Società:

- ASMEL - quota patrimoniale € 20,00 - quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. in liquidazione - quota mensile (dall'1 ottobre 2013) € 2.104,20 - quota azionaria pari al 1,50 %.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. quota annuale € 5.621,65.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 - quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. - quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- Distretto Turistico "Parco dei Miti" - quota annuale 2.891,58.

**Considerato che:**

-alla data odierna non si intende dismettere alcuna delle società partecipate suindicate;

-pertanto, dopo l'approvazione del Piano, nessuna azione è stata intrapresa per la dismissione delle società partecipate;

#### **DETERMINA**

**I°** - di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**II°** - di confermare la partecipazione di questo Ente alle seguenti Società:

- ASMEL - quota patrimoniale € 20,00 - quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. in liquidazione - quota mensile (dall'1 ottobre 2013) € 2.104,20 - quota azionaria pari al 1,50 %.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. quota annuale € 5.621,65.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 - quota annuale 200,00.
- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. - quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- Distretto Turistico "Parco dei Miti" - quota annuale 2.891,58.

**III°** - di dare atto che non è stata attivata alcuna misura per la dismissione delle società sopra riportate, atteso che questo Ente, alla data odierna, non intende dismettere la partecipazione alle società richiamate.

**IV°** - di dare atto che qualsiasi intervenuta modifica alla presente sarà oggetto di integrazione e/o modifica della stessa relazione e oggetto di comunicazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

**V°** - di trasmettere la relazione sui risultati conseguiti al Consiglio Comunale nel rispetto delle prerogative consiliari.

**VI°** - di trasmettere, altresì, la stessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente".

**VII°** - di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line del Comune di San Piero Patti.

IL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
D.ssa Graziella Castellino

IL SINDACO  
Avv. Ornella Trovato

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(Articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

**INTEGRAZIONE DATI RELAZIONE TECNICA**

**I. Introduzione Generale**

**Premessa**

Dopo il "*Piano Cottarelli*", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. Nella fattispecie si evidenzia che con determina sindacale n. 23 del 16.11.2015 è stato approvato il "Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate".

### **Attuazione**

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563- 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

-(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

-(co 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

-(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

-(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

Le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **Finalità Istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della *Corte dei Conti*.

## **II Le Partecipazioni dell'Ente**

### **Le partecipazioni societarie**

Il Comune partecipa alle seguenti Società

- ASMEL - quota patrimoniale € 20,00 - quota associativa € 754,00.
- ATO ME 2 S.p.a. in liquidazione - quota mensile (dall'1 ottobre 2013) € 2.104,20 - quota azionaria pari al 1,50 %.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI quota annuale € 7.000,00- quota azionaria 5%.
- CONSORZIO A.S.I. quota annuale € 5.621,65.
- GAL NEBRODI PLUS quota di costituzione € 1.000,00 - quota annuale 200,00.
- ATO 11- SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.p.a. - quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.
- Distretto Turistico "Parco dei Miti" - quota annuale 2.891,58.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Non è rilevante ai fini del suddetto Piano in quanto costituita e successivamente posta in liquidazione per espresse disposizioni di legge:

- Società per azioni Messina Acque S.p.A. che avrebbe dovuto gestire mediante affidamento a terzi il Servizio Idrico Integrato ed il cui Statuto è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 09.07.2005. A seguito approvazione della legge Regionale n. 19/2015 questo Ente, tra le varie forme previste dalla suddetta legge per la gestione del Servizio idrico, con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 18.04.2016, ha optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 comma 13 e quindi di costituire una società consortile ad esclusivo capitale pubblico fra questo Ente ed alcuni Comuni limitrofi aventi caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee per la gestione del servizio idrico integrato. A tale Deliberazione non è ancora seguita nessuna individuazione dei Comuni con cui costituire il Consorzio.

Non sono, altresì, rilevanti ai fini del piano in argomento:

- Consorzio Comuni per il lavoro - Questo Ente vi ha aderito con Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 10.06.2004. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 28 della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che testualmente recita: "...ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del citato T.U. di cui al decreto legislativo n. 267...", "a partire dal 30 settembre 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo, ed è altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.. " il Sindaco con nota prot. n. 14899 del 30.09.2008 ha comunicato a tale consorzio di aver optato per l'adesione al Consorzio Tindari Nebrodi.

- Consorzio Universitario denominato "Federico II" costituito fra l'Università degli Studi di Messina ed il Comune di Montalbano Elicona, al quale il Comune con Delibera Consiliare n. 40 del 19.07.2004 ha aderito, ma non ne ha mai effettivamente fatto parte.
- Gal Insieme per i Nebrodi il Comune ha aderito in qualità di socio alla costituenda società consortile con Delibera Consiliare n. 50 del 04.11.2009, dando atto che avrebbe provveduto con successivo atto all'impegno della somma necessaria per la costituzione del capitale sociale.

Agli atti di questo Servizio finanziario non risulta alcun impegno in tal senso, né l'Ufficio Tecnico ha saputo fornire notizie su una effettiva costituzione della società consortile e sulla partecipazione di questo Ente.

### **III Il Piano Operativo di razionalizzazione**

Per quanto concerne le forme di partecipazione della gestione dei servizi pubblici essenziali (punto 2 - 7) si riprende quanto rimarcato da codesta *On.le Corte* nella deliberazione n. 61/2016, al paragrafo 3 della pagina 5.

#### ASMEL

Con delibera di G.M. n. 16 del 24.01.2014 l'Ente ha aderito all'*Asmel* e con delibera di C.C. n. 06 del 21.01.2015 ha aderito all'*Asmecom*.

Forma giuridica: Associazione senza scopo di lucro avente quale scopo quello di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento.

Sede legale: Via San Giovanni Bosco, 13 - Gallarate (VA)

Partita IVA: 03357090129

L'Ente versa una quota annua di partecipazione pari ad € 754,00.

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società cui si è aderito per adempiere all'obbligo di legge di cui art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 e che ha garantito all'Ente, dal momento dell'adesione, il continuo supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese da parte degli Enti soci.

#### ATO ME 2 SpA in liquidazione

Forma giuridica: Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. 2 Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Strada Statale S.5. Antonio Barcellona PG (ME)

Partita IVA: 02683040832

Numero REA CC.I.AA: 186155

Quota di partecipazione: 1,50 %

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione

Ultimo esercizio approvato anno 2009 con risultanza pari a € 7.299.535,00 - Quota mensile, gravante su questo Ente dall'1 ottobre 2013, € 2.104,20. (*così comunicato dall'ATO 2 con nota prot. 3606 del 05 aprile 2016*).

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

#### CONSORZIO INTERCOMUNALE TINDARI NEBRODI

Forma giuridica: Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi già istituito con decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 301/IX del 20/3/1984 ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 60 della legge n. 142 8/6/1990 e L.R. n. 48/91 avente lo scopo di provvedere all'espletamento della gestione associata di uno o più servizi in particolare rivolti alla promozione e sviluppo turistico, culturale, sociale, ambientale e sul piano della salute.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele 2, Patti (ME)

Quota di partecipazione 5%.

L'Ente versa esclusivamente una quota annuale di partecipazione al Consorzio di € 7.000,00.

La struttura gestionale è composta da un Presidente e n. 04 componenti il Consiglio di Amministrazione. Questo organo istituzionale è affiancato dall'Assemblea consortile composta da n. 13 componenti nelle persone dei Sindaci pro-tempore dei Comuni consorziati. Tutte le spese per gli emolumenti sono a carico del Consorzio che ne fissa la misura con delibera di

assemblea consortile. Le spese per il funzionamento del consorzio sono coperte con la quota consortile annuale dei Comuni aderenti.

GESTIONE ANNO 2012		GESTIONE ANNO 2013		GESTIONE ANNO 2014	
Fondo cassa 1 gennaio	€ 33.413,16	Fondo cassa 1 gennaio	€ 13.151,95	Fondo cassa 1 gennaio	€ 24.380,69
Saldo riscossioni	€ 587.730,21	Saldo riscossioni	€ 939.765,96	Saldo riscossioni	€ 272.669,75
Saldo pagamenti	€ 607.991,42	Saldo pagamenti	€ 928.537,22	Saldo pagamenti	€ 280.589,42
Fondo cassa 31 dicembre	€ 13.151,95	Fondo cassa 31 dicembre	€ 24.380,69	Fondo cassa 31 dicembre	€ 16.461,02
Saldo residui attivi	€ 769.085,43	Saldo residui attivi	€ 668.063,18	Saldo residui attivi	€ 931.304,41
Saldo residui passivi	€ 771.490,47	Saldo residui passivi	€ 675.853,36	Saldo residui passivi	€ 932.683,74
Differenza	- € 2.405,04	Differenza	- € 7.790,18	Differenza	- € 1.379,33
AVANZO	€ 10.746,91	AVANZO	€ 16.590,51	AVANZO	€ 15.081,69

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di un consorzio costituito per valorizzare e potenziare le capacità *turistico-culturali* del territorio, perseguendo finalità condivise con i Comuni aderenti.

#### CONSORZIO A.S.I

Forma giuridica: Consorzio- Statuto approvato con D.P.Reg. 7/12/1983, n. 1/5A (in G.U.R.S. 1° Giugno 1974, n. 29) il Consorzio Tirreno per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Messina è stato trasformato in Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Messina.

Enti partecipanti: Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, *Comuni di*: Messina, Barcellona P.G., Caronia, Floresta, Milazzo, Monforte S.G., Montagnareale, Montalbano Elicona, Pace del Mela, Patti, Rometta, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, S. Piero Patti, S. Agata di Militello, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tortorici, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena, Associazione degli Industriali, C.N.A., A.P.I., C.I.S.L., C.I.S.N.A.L., U.I.L., E.N.I..

Sede legale: Centro Direzionale Polo Artigianale Larderìa Messina (ME)

Procedura in corso: In liquidazione.

Quota annuale € 5.621,65.

Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione.

Non si dispone dei dati contabili in quanto l'IRSAP, con nota prot. 11482 del 06.4.2016 ha comunicato che gli organi consortili sono stati sciolti con DPRS n. 143/S.G. del 30.03.2012 .

#### GAL NEBRODI PLUS

Forma Giuridica: E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. l'Associazione denominata "G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus". L'Associazione è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Sicilia giusto D.D.G. n. 575, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 25 maggio 2011. L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza

con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione nei seguenti ambiti: A. animazione e promozione dello sviluppo rurale. B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione. C. formazione dello sviluppo turistico ed agrituristico nelle zone rurali. D. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali. E. valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali. F. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. G. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative. H. consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico - artistico, territoriale e ambientale.

Sede Legale: Piazza Duomo Sant'Agata di Militello (ME) presso l'Ente Parco dei Nebrodi.

Partita Iva: 02740780834

La compagine gestionale è composta da n. 1 Presidente e n. 1 Vicepresidente. N. 7 componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci.

Quota di partecipazione: quota costituzione € 1.000,00 ed € 200,00 quale quota di partecipazione annua.

Quota di fatturato realizzato in favore dell'Ente o degli Enti partecipanti: 0,00

Non si dispone dei dati contabili del Consorzio non essendo stati pubblicati sul sito. Gli stessi sono stati regolarmente richiesti ma a tutt'oggi risultano non pervenuti.

L'Ente ritiene indispensabile la partecipazione a queste forme di associazionismo in quanto la realtà territoriale locale potrebbe trarne vantaggio e trovare risposte e soluzioni logistiche adeguate con ottimali ripercussioni sul territorio e sull'intera collettività. Dal precedente quadro esemplificativo emerge la partecipazione ristretta a poche forme di associazionismo di comprovata utilità per il perseguimento delle finalità istituzionali, funzionali e di servizio e avendo riguardo all'analisi pluriennale dei costi e benefici, può concludersi che il risultato gestionale rispetta il principio di economicità.

#### ATO 11 Messina Provincia - Società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti

Individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531a a seguito l'emanazione della legge regionale n. 9/2010 che, d'altra parte, ha riconfermato gli ATO costituiti in esecuzione dell'art. 45, comma 1 della L.R. n. 2/2007, definendo una nuova delimitazione degli ATO. Schema di Statuto di questa Società è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 17.09.2012.

Esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, - individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio 2012, n. 531.

Forma giuridica: Società consortile per azioni

Sede legale: Corso Cavour Messina

Codice fiscale - p.IVA: 03279530830

Data atto di costituzione: 27.09.2013

Il Comune di San Piero Patti partecipa al capitale sociale con una quota pari all' 1,71 %.

Quota capitale € 2.057,80 - quota bilancio 2014 € 446,09.

Il bilancio 2014 della SRR Messina Provincia registra una perdita pari ad € 2.763,00 (così come comunicato con nota n/s prot. 3670 del 26.3.2016).

Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per legge.

#### Distretto Turistico "Tirrenium Tyndaris - Parco dei Miti"

Il Distretto Turistico denominato "Tirrenium Tyndaris - Parco dei Miti" è stato costituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 15 settembre 2005 n.10.

Con la suddetta legge la Regione Sicilia ha infatti disciplinato le modalità di costituzione e di riconoscimento dei distretti turistici, definendoli contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato.

La Regione Sicilia, attraverso la sopracitata legge, considerata la diffusa potenzialità turistica della Sicilia, attribuisce un ruolo primario al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed

occupazionale del territorio, nonché per la crescita sociale e culturale della collettività, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali in tale processo di valorizzazione.

I distretti, costituiti secondo i criteri dettati dalle linee guida approvate con il Decreto dell'Assessorato al Turismo n. 4 del 16.02.2010 unendo pubblico e privato possono meglio individuare le specificità del territorio, al fine di programmare il suo sviluppo e la sua crescita in un contesto integrato e collaborativo, costruendo una rete di relazioni, oltre ad ottenere finanziamenti dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

Quota annuale € 2.891,58.

Sede istituzionale: Via XX Settembre, n.110 Patti.

Forma giuridica: Associazione temporanea di scopo.

Data costituzione: 06 Maggio 2010.

Soggetto promotore e coordinatore: Consorzio Comunale "Tindari Nebrodi".

L'Ente ritiene indispensabile la partecipazione a tale distretto, in quanto il territorio potrebbe trarne vantaggio in termini di promozione e sviluppo del territorio.

Il Responsabile dell'Area Econ.Finanz.

D.ssa Graziella Castellino



La sottoscritta Dott.ssa LIMINA Provvidenza  
sulla suesposta relazione esprime parere di legittimità:  
**FAVOREVOLE**

22.07.2016

Dott.ssa Provvidenza LIMINA

  
\_\_\_\_\_

IL SINDACO  
Avv. Orpella Trovato



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI**

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Area Ragioneria

SEDE

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 DEL 22.09.2017**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazioni**

**Il Revisore Unico,**

- visto il D.Lgs. 267/2000;
- visto il regolamento di contabilità;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il D. Lgs. N. 175 del 19/08/2016 e s.m.e.i.,
- esaminata la proposta di deliberazione;
- esaminati i relativi allegati,;
- visto il parere di regolarità tecnica del settore proponente;
- visto il parere di regolarità contabile;

**ESPRIME**

**parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.**

**Data 30/09/2017**

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 25.09.2017

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 30.09.2017

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

**ATTESTA**

Che la complessiva spesa di E ..... , trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA.....TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2017( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_)

Data.....

Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano

Giovanni Modugno

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

il 12.10.2017

E fino al 27.10.2017 L'Addetto  
Giovanni Di Dio

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 12.10.2017

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 12.10.2017 a 27.10.2017

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 12.10.2017

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23.10.2017

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perone dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina